

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.05.2020.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL VOLONTARIATO SINGOLO E ASSOCIATIVO

Art. 1 Definizione di volontariato

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.
2. Il volontariato individuale e associativo, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini o associazioni a favore di singole persone e nuclei o gruppi.
3. Il volontariato è svolto da cittadini o associazioni in forma volontaria e completamente gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; investe, indicativamente, gli ambiti di attività di cui all'allegato A), nelle quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire in base alle norme di legge, statutarie o regolamentari.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte di singoli cittadini e dalle associazioni operanti nel territorio, nel rispetto delle vigenti norme di legge.
5. Il Servizio di Protezione Civile è escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto regolato da normativa specifica.
6. L'attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento.

Art. 2 Valorizzazione del volontariato

Il Comune di Buccinasco:

- a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma solidarietà sociale e di partecipazione;
- b) promuove il contributo del volontariato al concorso per il conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali;
- c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato attraverso iniziative, seminari, feste, mostre, anche con il coinvolgimento dei volontari e delle associazioni.

Art. 3 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato individuale e associativo tra:
 - persone residenti nel Comune di Buccinasco o che hanno in Buccinasco il centro dei propri interessi, per scopi di pubblico interesse;
 - associazioni di volontariato operanti nel Comune di Buccinasco o che hanno in Buccinasco il centro dei propri interessi.

Art. 4 Ambito di applicazione

1. I volontari e le associazioni di volontariato prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, negli ambiti di attività elencate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale non può avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente, esercitare funzioni tecniche, amministrative e di controllo o supplire a carenze di organico.
3. La giunta comunale, in occasioni dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha facoltà di indicare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari rispetto a quelle elencati nell'allegato A), individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari e le associazioni, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente regolamento.
4. I responsabili dei vari servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali e delle azioni proprie del servizio, così come meglio specificato all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 5 Modalità di svolgimento delle attività

1. Durante l'espletamento delle attività, i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; i volontari devono rispettare le modalità operative stabilite e la puntualità in relazione all'attività concordata.
2. I volontari si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Buccinasco" i quali, secondo quanto previsto dall'art 2 del citato D.P.R. 62/2013, sono estesi ai collaboratori che, a qualsiasi titolo realizzano opere in favore del Comune.
3. I volontari che partecipano alle varie iniziative sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica.
4. I singoli volontari normalmente devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione Comunale, di cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e della cittadinanza.

Art. 6 Istituzione dell'Albo delle Associazioni di Volontariato e dei singoli Volontari

1. Presso il Settore Affari Generali è istituito l'Albo dei singoli volontari, mentre presso il Settore Istruzione è istituito l'Albo delle associazioni di volontariato, entrambi suddivisi per area di attività, all'interno dei quali singoli volontari e associazioni possono iscriversi, al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento delle attività indicate, a titolo esemplificativo, all'interno dell'allegato A) purchè:
 - intendano prestare la propria opera di volontariato gratuitamente per attività di interesse generale;
 - abbiano presentato specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - vengano considerati idonei.

2. Per la disciplina relativa all'istituzione e al funzionamento dell'Albo delle associazioni e dell'Albo dei singoli volontari si rimanda ad apposito documento allegato al presente regolamento (allegato B).

3. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili.

Art. 7 Sospensione, rinuncia, revoca e cancellazione dall'Albo

1. Il responsabile del servizio interessato dal progetto di attività, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività di volontariato, qualora:

- da esse possa derivare un danno a persone o cose;
- vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente regolamento;
- siano accertate violazioni di leggi e regolamenti.

2. Il volontario e l'associazione possono rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, dandone comunicazione al responsabile della tenuta dell'albo; in tal caso saranno cancellati dall'albo medesimo.

3. Possono altresì sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, la propria collaborazione con il Comune, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del proprio albo. La sospensione temporanea non comporta la cancellazione dall'albo.

3. L'incarico di singolo volontario può essere revocato, previo provvedimento motivato:

- per accertato e comprovato inadempimento;
- per assenza non giustificata superiore a 15 giorni;
- per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo;
- in esito al controllo sanitario preventivo e periodico.

Art. 8 Rapporto tra associazioni e volontari

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.

2. L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'iscrizione all'albo di singoli volontari non esclude l'essere socio-iscritto ad associazioni di volontariato.

4. Potranno essere organizzati incontri tra i volontari e le associazioni al fine di:

- a) promuovere le associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale;
- b) promuovere la partecipazione al volontariato, in particolare dei giovani;

- c) facilitare il confronto tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni;
- d) far emergere i bisogni sociali del territorio, così come rilevato dalle attività delle associazioni;
- e) individuare le priorità e le proposte di interventi di solidarietà sociale.

Art. 9 Copertura assicurativa e obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad assicurare tutti gli iscritti all'Albo dei singoli volontari e i soci delle associazioni che prestano attività di volontariato contro gli infortuni connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate nell'esercizio dell'attività medesima.
2. La copertura assicurativa può non essere attivata nel caso dei soci delle associazioni che possiedono già una copertura assicurativa nello svolgimento delle attività di routine della propria associazione purché sia certo che la copertura sia garantita anche per la specifica attività di volontariato svolta nell'ambito di questo regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art 3 comma 12-bis del D. Lgs n. 81/08 e s.m.i. si impegna a fornire i dispositivi di sicurezza nel caso fossero necessari allo svolgimento dell'attività ed è tenuta a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.
4. L'Amministrazione si impegna a mettere in atto un controllo sanitario preventivo e periodico tramite il Medico Competente al fine di valutare l'idoneità del volontario a svolgere le attività previste dal progetto.

Art. 10 Disciplina applicativa

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, sulla base di apposita valutazione effettuata dal responsabile del settore interessato.
2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura dei posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia e il collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, né dichiaratamente, né tacitamente né di fatto, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, né può essere considerato titolo preferenziale per l'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Il servizio di volontariato si inserisce all'interno dell'Ente in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.
5. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
6. All'inizio della collaborazione, l'Amministrazione Comunale propone un progetto di attività condiviso o accoglie un progetto proposto, a cui il volontario/i si deve attenere per quanto riguarda le modalità e i tempi di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari.

7. Il responsabile del settore interessato dal progetto di attività predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività medesime. I responsabili dei settori coinvolti e i singoli volontari sottoscriveranno a tal scopo appositi accordi.

8. Tali accordi devono prevedere:

- per l'Amministrazione:

- a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione del progetto al quale partecipano i volontari;
- b) la definizione delle eventuali modalità di accesso a dati e informazioni in osservanza alla normativa in materia di tutela per la protezione dei dati sensibili e personali;
- c) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- d) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro, neppure di natura occasionale, intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- e) l'impegno a fornire ai volontari adeguata formazione e addestramento relativamente alle attività da svolgere, ai rischi da affrontare e alle corrette misure di prevenzione e protezione;
- f) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, e per responsabilità civile verso terzi;
- g) le modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività dei volontari;
- h) l'esclusione dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi;

- per i volontari

- a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà o sviluppo sociale, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei settori, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- c) l'impegno a rispettare i diritti degli utenti con i quali i volontari vengano a contatto, a tenere un comportamento rispettoso verso la cittadinanza e collaborativo nei confronti dei dipendenti comunali e a non svolgere attività differenti rispetto a quelle previste dal programma operativo;
- d) l'impegno alla riservatezza in merito ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività in osservanza alla normativa in materia di tutela per la protezione dei dati sensibili e personali;
- e) l'impegno ad aver cura e, ove necessario, a custodire beni ed attrezzature fornite dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività di volontariato;
- f) l'obbligo di esibire il tesserino di riconoscimento;
- g) la dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento.

8. Qualora il rapporto di collaborazione si instauri tra l'Amministrazione e l'associazione di volontariato, l'accordo dovrà essere sottoscritto nel rispetto di quanto previsto agli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore).

9. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di uno strumento identificativo che, portati in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

10. Gli interessati autorizzano l'Amministrazione, in ottemperanza alla legge 196/2003 al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'attività oggetto del presente regolamento.

Art. 11 Riconoscimento

L'Amministrazione Comunale intende riconoscere ai cittadini e alle associazioni che presentano attivamente il servizio civico volontario le seguenti agevolazioni:

- rilascio di appositi attestati di merito;
- agevolazioni per l'accesso agli eventi e manifestazioni organizzati dal Comune.

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

ELENCO DEGLI AMBITI DI ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO CIVICO - Allegato A)

Il presente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo delle attività che possono essere prestate dai volontari.

Ulteriori ambiti di intervento potranno essere individuati con specifico provvedimento della Giunta Comunale.

AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, etc organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza.

AREA CIVICA relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, servizi di pubblica utilità più in generale quali ad esempio il decoro delle aree e degli edifici pubblici.

AREA SOCIALE/SALUTE relativa ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale; interventi di prevenzione e promozione della salute dei cittadini; promozione delle legalità e della cooperazione internazionale.

AREA IMPRENDITORIALE relativa ad interventi di consulenza giuridico-economica e/o tecnico-scientifica, di supporto alla gestione e alla pianificazione economica e/o di marketing per lo sviluppo di idee imprenditoriali volte a creare nuove imprese e posti di lavoro nel territorio Comunale con particolare attenzione agli ambiti turistico-commerciale e agricolo.

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ALBI DEI VOLONTARI – ALLEGATO B)

ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI

Art. 1 ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. Il Comune di Buccinasco, in attuazione degli artt. 8 e 19 dello Statuto Comunale, istituisce l'Albo dei singoli volontari, allo scopo di agevolare i rapporti di partecipazione all'attività dell'Amministrazione dei singoli cittadini nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti comunali.

2. L'Albo è conservato e aggiornato a cura del Responsabile del Settore Affari Generali

3. Ogni cittadino iscritto, in base alla sua disponibilità e alle competenze, può operare in uno o più aree di intervento:

- Area culturale/ sportiva/ ricreativa;
- Area civica;
- Area sociale/salute;
- Area imprenditoriale.

4. Il presente documento disciplina le procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo dei volontari.

Art. 2 REQUISITI

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, o comunitario, cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già "carta di soggiorno");

b) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione medesima;

c) essere residente nel Comune di Buccinasco o avere in Buccinasco il centro dei propri interessi;

d) avere un'età non inferiore agli anni 18;

e) possedere l'idoneità psico-fisica richiesta per l'attività che si intende svolgere.

Art. 3 PROCEDURE D' ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'albo dei singoli volontari, che potrà essere presentata in qualsiasi momento, dovrà essere completata in ogni sua parte, sottoscritta e indirizzata al responsabile del Settore Affari Generali.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Copia del documento di identità e curriculum vitae dell'interessato, attestante le sue conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibile;
- Per il cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Art. 4 ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione all'albo è disposta con provvedimento del responsabile del Settore entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di idoneità oggettiva e soggettiva del richiedente.

2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

3. I provvedimenti di iscrizione sono portati a conoscenza del soggetto interessato a mezzo di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato all'interno della domanda. I provvedimenti di cancellazione o di diniego dell'iscrizione all'albo sono portati a conoscenza del soggetto interessato a mezzo P.E.C. (se il soggetto richiedente ne dispone) o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5 FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO

1. La formazione e tenuta dell'albo sarà di competenza del Settore Affari Generali.

2. In tale albo verranno inseriti i nominativi di tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente documento; per ogni nominativo verrà indicato l'ambito di attività prescelto dal volontario, tra quelle indicate nell'allegato A), così come risultante dalla domanda pervenuta.

3. Tale albo sarà a disposizione di tutti i settori interessati a predisporre progetti di volontariato. A tal fine, ciascun settore dovrà comunicare al Settore Affari Generali i nominativi dei volontari che verranno coinvolti nel progetto di attività di cui all'art. 10, paragrafo 7) del regolamento, al fine di consentire l'aggiornamento dell'albo medesimo.

Art. 6 VERIFICA ANNUALE DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

1. Sarà cura dei singoli volontari, già iscritti, inviare annualmente la propria domanda di rinnovo all'iscrizione al fine di consentire all'Ente la verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione.

Art. 7 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'albo è disposta con provvedimento del responsabile del Settore Affari Generali nei seguenti casi:

a) su richiesta del cittadino iscritto;

b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art.2;

c) in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nei termini indicati dall'art.6;

d) in seguito ad apposito provvedimento di cancellazione, redatto a cura del responsabile del progetto di volontariato, motivato con negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate al volontario;

e) ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità, o assenza protratta per almeno sei mesi.

Art. 8 GESTIONE DEI RAPPORTI

I rapporti tra i singoli volontari e l'Amministrazione Comunale sono regolati dall'apposito "Regolamento comunale istitutivo del volontariato singolo e associativo" del Comune di Buccinasco.

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 1 ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. Il Comune di Buccinasco istituisce l'Albo delle associazioni di volontariato, allo scopo di agevolare i rapporti di partecipazione all'attività dell'Amministrazione delle libere organizzazioni associative operanti nel Comune nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti comunali.

2. L'albo è conservato e aggiornato a cura del responsabile del Settore Istruzione.

3. Ogni associazione, in base al suo oggetto sociale, può operare in uno o più aree di intervento:

- Area culturale/sportiva/ricreativa;
- Area civica;
- Area sociale/salute;
- Area imprenditoriale.

4. L'Albo delle associazioni di volontariato è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

5. Il presente documento disciplina le procedure di iscrizione e cancellazione dall'albo delle associazioni operanti sul territorio con fini di utilità sociale.

Art. 2 REQUISITI

1. Hanno diritto di essere iscritte nell'albo, a domanda, le libere associazioni di volontariato che:

- siano regolarmente iscritte dal almeno 6 mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore (art 56, comma 1 del codice del terzo Settore);
- operino nel territorio del Comune di Buccinasco ed abbiano in Buccinasco sede legale e/o operativa;
- non abbiano fini di lucro;
- perseguano fini di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la collettività locale.

Art. 3 PROCEDURE DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione all'albo delle associazioni di volontariato, che potrà essere presentata in qualsiasi momento, dovrà essere completata in ogni sua parte, sottoscritta e indirizzata al Responsabile del Settore Istruzione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- Copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
- Elenco nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- (solo per le sezioni locali di organizzazioni nazionali o regionali) Dichiarazione dell'organo centrale che ne attesti l'autonomia nell'ambito dell'organizzazione.

Art. 4 ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione all'albo è disposta con provvedimento del responsabile del Settore Istruzione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. I provvedimenti di iscrizione sono portati a conoscenza del soggetto interessato a mezzo di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato all'interno della domanda. I provvedimenti di cancellazione o di diniego dell'iscrizione all'albo sono portati a conoscenza del soggetto interessato a mezzo P.E.C. o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5 FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO

1. La formazione e tenuta dell'albo sarà di competenza del Settore Istruzione.
2. In tale albo verranno inserite tutte le associazioni di volontariato che ne abbiano fatto richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente documento.

Art. 6 VERIFICA ANNUALE DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

1. Sarà cura delle associazioni di volontariato già iscritte all'albo, tramite il loro rappresentante legale, inviare annualmente la propria domanda di rinnovo dell'iscrizione, corredata dalla dichiarazione di conferma dei dati e dei requisiti posseduti, ovvero riportante le variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello statuto o negli accordi degli aderenti, al fine di consentire all'Ente la verifica della permanenza dei requisiti di partecipazione.

Art. 7 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'albo è disposta con provvedimento del responsabile del Settore Istruzione nei seguenti casi:

- a) su richiesta del legale rappresentante dell'associazione iscritta;
- b) in caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 2;
- c) in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione nei termini indicati dall'art.6;
- d) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate;
- e) ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità, o assenza protratta per almeno sei mesi.

Art. 8 GESTIONE DEI RAPPORTI

I rapporti tra le associazioni e l'Amministrazione Comunale sono regolati dall'apposito "Regolamento comunale istitutivo del volontariato singolo e associativo" del Comune di Buccinasco.